

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. Forte Fabrizio - Presidente -  
Dott. Mercolino Guido - Rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**SOCIETA' EMITTENTE**

- *ricorrente* -

**contro**

**BANCA TRATTARIA**

- *controricorrente* -

**BANCA NEGOZIATRICE**

- *controricorrente* -

**BENEFICIARIO**

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. omissis/09, pubblicata il 6 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2016 dal Consigliere dott. (omissis);

udito l'avv. (omissis) per la ricorrente e l'avv. (omissis) per delega del difensore della BANCA (omissis);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis), il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. - La società (omissis) convenne in giudizio la Banca (omissis) e la Banca (omissis), per sentirle condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione e dal pagamento di un assegno bancario contraffatto dell'importo di Lire 98.878.000.

*Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino,, 21 giugno 2016, n. 12806*

Si costituì la Banca (omissis), e contestò la propria responsabilità, indicando come responsabili la stessa attrice e la Banca (omissis), nei confronti della quale propose domanda di manleva.

Si costituì inoltre la Banca (omissis), e contestò anch'essa la propria responsabilità, negando la riconoscibilità della contraffazione ed indicando come responsabili la stessa attrice, in considerazione delle modalità dalla stessa adottate per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, (omissis), che aveva presentato il titolo all'incasso, e la Banca (omissis), nei confronti della quale propose domanda di rivalsa.

Si costituì infine lo (omissis), e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. - Con sentenza del 27 novembre 2004, il Tribunale di Milano rigettò la domanda proposta nei confronti della Banca (omissis) (nel frattempo succeduta alla Banca omissis) e della Banca (omissis) (a sua volta succeduta alla Banca omissis), ed accolse quella proposta nei confronti di (omissis), condannandolo al pagamento della somma di Euro 51.066,22, oltre interessi legali.

2. - L'impugnazione proposta dall' (omissis).

(già omissis) è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Milano, che con sentenza del 6 aprile 2009 ha dichiarato inammissibile il gravame incidentale proposto dalla Banca (omissis) (già Banca omissis) in ordine al regolamento delle spese processuali.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento spiegato in appello dall'(omissis), succeduta all'(omissis) (già omissis) in qualità di cessionaria del ramo d'azienda comprendente il rapporto controverso, rilevando che la predetta società si era costituita in giudizio soltanto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nel merito, premesso che, come riferito dai testi escussi ed accertato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, l'assegno, recante il timbro d'intrasferibilità ma privo dell'indicazione della data e del luogo di emissione, era stato riempito in queste ultime parti direttamente dal falsificatore, il quale ne aveva alterato l'importo e l'indicazione del beneficiario, originariamente redatti a mano con penna ad inchiostro indelebile, compilandoli per trasferimento con macchina da scrivere impiegante nastro politecnico con strato di *carbon black*, la Corte ha ritenuto infondate le censure sollevate dall'appellante in ordine alle modalità di scritturazione del titolo, osservando comunque che modalità diverse non avrebbero consentito di affermare la responsabilità delle Banche, avuto riguardo all'abilità dimostrata dal falsario nella cancellazione delle scritte originarie, che aveva impedito di rilevarne l'alterazione con l'ordinaria diligenza dell'operatore bancario.

In ordine alla responsabilità della Banca (omissis), premesso che l'appellante non aveva specificamente censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato tardiva l'allegazione del profilo di negligenza consistente nell'aver consentito al cliente d'incassare il rilevante importo dell'assegno ancor prima del relativo accredito, la Corte ha confermato che tale condotta non poteva essere ritenuta determinante ai fini dell'indebito pagamento del titolo, in considerazione del ritardo con cui l'attrice ne aveva denunciato lo smarrimento, anch'esso rimasto incontestato, e dell'impossibilità per la Banca di rifiutare il pagamento fino alla data della denuncia.

Ha ritenuto poi infondate le censure concernenti la rilevabilità della contraffazione, osservando che il c.t.u. ne aveva confermato l'accuratezza, essendo pervenuto all'accertamento della stessa soltanto a seguito d'indagini specialistiche, ed escludendo la possibilità di ravvisare un indizio dell'alterazione nella mera applicazione di un nastro protettivo sul titolo, corrispondente ad una prassi diffusa, anche se sconsigliata dall'Associazione Bancaria Italiana.

*Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino, 21 giugno 2016, n. 12806*

Ha pertanto confermato anche l'esclusione della responsabilità della Banca Commerciale per aver omesso d'informare l'attrice, ritenendo conseguentemente superfluo l'accertamento dell'insussistenza di un eventuale concorso di colpa di quest'ultima.

3. - Avverso la predetta sentenza la società (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Hanno resistito con controricorsi Banca (omissis) e Banca (omissis), già Banca (omissis), succeduta alla Banca (omissis) a seguito di conferimento di ramo d'azienda con atto per notaio (omissis) del 20 ottobre 2008, rep. n. (omissis).

L' omissis non ha svolto attività difensiva.

### Motivi della decisione

1. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla difesa dell'Intesa Sanpaolo in relazione all'asserito difetto di specialità della procura rilasciata al difensore della ricorrente, la cui apposizione a margine del ricorso, ad avviso della controricorrente, non può considerarsi di per sé sufficiente a garantirne l'anteriorità rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata e la riferibilità all'impugnazione della stessa, in assenza dell'indicazione della data e di qualsiasi richiamo al giudizio di legittimità.

La facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, riconosciuta alla parte dall'art. 83 c.p.c., comma 3, consente infatti di presumere che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui inerisce l'atto che lo contiene: la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, facendo corpo unico con tale atto, deve pertanto considerarsi idonea a soddisfare il requisito della specialità prescritto dalla predetta disposizione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, nè la mancata indicazione della data, desumibile da quella del ricorso stesso, nè la formulazione eventualmente generica ed onnicomprensiva dei poteri attribuiti al difensore, soprattutto laddove, come nella specie, il collegamento con il giudizio di legittimità sia reso esplicito attraverso il richiamo della procura e della sentenza impugnata nell'instestazione dell'atto d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 2, 23 luglio 2015, n. 15538; Cass., Sez. 3, 5 dicembre 2014, n. 25725; Cass., Sez. 6, 1 settembre 2014, n. 18468).

2. - E' parimenti infondata l'eccezione d'invalidità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione alla mancata indicazione del codice fiscale dei difensori della ricorrente, trattandosi di un requisito, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, comma 8, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, per la cui mancanza l'art. 125 c.p.c., comma 1, non commina espressamente la sanzione di nullità dell'atto, e dovendosi peraltro escludere che tale omissione si traduca nel difetto di un requisito indispensabile per il raggiungimento del suo scopo (cfr. Cass., Sez. lav., 23 novembre 2011, n. 24717).

3. - Si osserva infine che, in quanto fondata non già sul difetto di legittimazione dell'(omissis), ma sull'inosservanza del termine previsto dall'art. 268 cod. proc. civ. per la costituzione in giudizio del terzo, la dichiarazione d'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla società ricorrente nella precedente fase processuale, non censurata in questa sede, non può ritenersi idonea a precludere l'impugnazione della sentenza di appello, in qualità di avente causa a titolo particolare dalla società appellante.

Nel disporre che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie, l'art. 111 cod. proc. civ. permette infatti al successore di parteciparvi, contemplando due distinte modalità d'ingresso nel giudizio, costituite rispettivamente dall'intervento spontaneo del terzo, cui è assimilata la chiamata in causa ad opera di una delle parti

*Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino, 21 giugno 2016, n. 12806*

originarie, e dall'impugnazione della sentenza emessa nei confronti del dante causa, la cui previsione trova fondamento nella circostanza che la decisione, ancorchè pronunciata in assenza del successore, è destinata a spiegare efficacia anche nei suoi confronti.

La mancata impugnazione della sentenza d'appello, nella parte in cui ha ritenuto tardivo l'intervento della società ricorrente, consente di prescindere, in questa sede, dall'esame della questione riguardante la riconducibilità dell'intervento del successore a titolo particolare alla tipologia prevista dagli artt. 105 cod. proc. civ. e ss., e la conseguente assoggettabilità dello stesso al termine di cui all'art. 268 cit.

La predetta decisione, pur avendo comportato l'estromissione della ricorrente dal giudizio, con la conseguente pronuncia della sentenza nei confronti delle parti originarie, non impedisce infatti alla sentenza di estendere i suoi effetti anche al successore a titolo particolare, al quale non può pertanto negarsi la legittimazione ad impugnarla, in via autonoma rispetto al dante causa, restando altrimenti definitivamente pregiudicata la sua posizione, senza che egli abbia avuto la possibilità d'interloquire in ordine al merito della controversia.

4. - Con il PRIMO MOTIVO d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, osservando che, nell'escludere la responsabilità delle Banche, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quanto recante la clausola "non trasferibile", l'assegno non poteva essere pagato a persona diversa dal prenditore originariamente indicato dall'emittente.

L'inosservanza di tale prescrizione comporta, secondo la ricorrente, l'affermazione della responsabilità non solo della Banca negoziatrice, per aver pagato l'assegno a persona diversa dal prenditore, ma anche di quella trattaria, per aver ingiustamente addebitato sul conto del traente un importo diverso da quello originariamente indicato sul titolo.

Se è vero, infatti, che, in caso di apposizione della clausola d'intrasferibilità da parte del girante, la banca risponde del pagamento dell'assegno ad una persona diversa dal giratario anche se la clausola sia stata cancellata o sia stato cancellato il nome del giratario, effetti identici devono essere attribuiti anche al pagamento dell'assegno alterato nel nome del primo prenditore, e ciò indipendentemente dalla diligenza impiegata dalla banca nel pagamento.

4.1. - Il motivo è infondato.

In tema di assegno bancario o circolare non trasferibile, questa Corte ha da tempo affermato che il R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per l'incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, e non introduce una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale (cfr. Cass., Sez. 1, 11 ottobre 1997, n. 9888; 19 marzo 1996, n. 2320; 3 aprile 1992, n. 4087).

Pertanto, nel caso di falsificazione o alterazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1992 c.c., comma 2, in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di

*Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino, 21 giugno 2016, n. 12806*

un esperto grafologo (cfr. Cass., Sez. 3, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. 1, 15 luglio 2005, n. 15066).

Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, è riferibile non soltanto alla banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l'eventuale alterazione o falsificazione dell'assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest'ultimo o l'accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo alla banca negoziatrice l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell'assegno (cfr. Cass., Sez. 1, 4 ottobre 2010, n. 20573; 18 marzo 2010, n. 6624; 6 ottobre 2005, n. 19512).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo accertato che l'assegno, emesso con clausola di non trasferibilità, era stato contraffatto, in particolare mediante la falsificazione dell'importo e dell'indicazione del beneficiario, ha ritenuto che il pagamento a persona diversa da quella originariamente indicata come prenditore non fosse sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità delle banche convenute, ed ha pertanto proceduto alla verifica della conformità della condotta dalle stesse tenuta rispetto al parametro della diligenza professionale, pervenendo all'esclusione della loro responsabilità in virtù della considerazione che l'alterazione delle predette indicazioni non era rilevabile con l'ordinaria diligenza dell'operatore bancario, in quanto realizzata con abilità tale da poter essere accertata soltanto attraverso le indagini tecniche effettuate dal c.t.u. con l'utilizzazione di sofisticate apparecchiature di laboratorio.

5. - Con il SECONDO MOTIVO, la ricorrente deduce l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'escludere la responsabilità della Banca (omissis) in virtù del ritardo con cui era stato denunciato lo smarrimento dell'assegno, la Corte di merito non ha tenuto conto della rapidità con cui aveva avuto luogo il pagamento, tale da rendere comunque impossibile una tempestiva denuncia.

5.1. - Il motivo è inammissibile.

L'esclusione della responsabilità della Banca (omissis), in qualità di negoziatrice dell'assegno contraffatto, è stata giustificata dalla Corte di merito sulla base di una pluralità di considerazioni, riflettenti, oltre all'impossibilità di rilevare la falsificazione con la diligenza del bancario medio, che ha formato oggetto del primo motivo di ricorso, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l'allegazione del profilo di negligenza rappresentato dall'anticipata corresponsione dell'importo del titolo rispetto all'accreditamento dello stesso da parte della banca trattaria, e l'impossibilità per la banca negoziatrice di ritardare il pagamento stesso fino al momento della denuncia di smarrimento, presentata ad oltre un mese di distanza dall'evento.

Il rigetto delle censure proposte con il primo motivo e la mancata impugnazione della sentenza d'appello, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le censure riguardanti il profilo di negligenza tardivamente allegato, determinando il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, configurabili come distinte *rationes decidendi*, consentono di escludere l'interesse della ricorrente all'esame delle censure concernenti l'accertamento del predetto profilo di negligenza, in quanto l'accoglimento delle stesse non potrebbe in alcun caso condurre alla cassazione della sentenza impugnata, destinata a reggersi autonomamente sulla base delle statuizioni divenute ormai definitive (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., Sez. 3, 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass., Sez. 6, 3 novembre 2011, n. 22753).

6. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, che si liquidano come dal dispositivo. Il mancato

*Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino, 21 giugno 2016, n. 12806*

svolgimento di attività processuale da parte dello altro intimato esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società (omissis) al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore della Banca (omissis), ed in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore della Banca (omissis).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS